



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2020/C 240/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2020/C 240/02	Causa C-650/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Royalty Pharma Collection Trust / Deutsches Patent- und Markenamt [Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Presupposti per il conseguimento – Articolo 3, lettera a) – Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» – Criteri di valutazione]	2
2020/C 240/03	Causa C-446/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — AGROBET CZ, s.r.o. / Finanční úřad pro Středočeský kraj [«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (TVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'IVA assolta a monte – Eccedenza di IVA – Trattenuta dell'eccedenza a seguito dell'avvio di un procedimento di verifica fiscale – Domanda di rimborso della parte dell'eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento – Diniego dell'amministrazione tributaria]	3
2020/C 240/04	Causa C-547/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Dong Yang Electronics Sp. z o.o./ Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Luogo di riferimento fiscale – Nozione di «stabile organizzazione» – Soggetto passivo dell'IVA – Società controllata di una società di uno Stato terzo localizzata in uno Stato membro]	3

2020/C 240/05	Causa C-560/18 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2020 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione europea, Regno di Svezia, Repubblica di Polonia (Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Eccezioni al diritto di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine – Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento in corso – Pareri circostanziati emessi nell’ambito di una procedura di notifica sulla base della direttiva 98/34/CE – Domanda di accesso – Diniego – Divulgazione dei documenti richiesti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Divulgazione – Irricevibilità – Interesse ad agire – Persistenza)	4
2020/C 240/06	Causa C-565/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia — Italia) — Société Générale SA / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso (Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle transazioni finanziarie – Operazioni relative a strumenti finanziari derivati basati su un titolo emesso da una società residente dello Stato membro d’imposizione – Imposta dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione – Adempimenti amministrativi e dichiarativi)	5
2020/C 240/07	Causa C-584/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas — Cipro) — D.Z. / Blue Air — Airline Management Solutions SRL e a. [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Decisione n. 565/2014/UE – Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne – Cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro – Articolo 3 – Riconoscimento, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale – Invocabilità di una decisione nei confronti di uno Stato – Efficacia diretta – Riconoscimento di un ente di diritto privato come emanazione dello Stato – Presupposti – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Codice frontiere Schengen – Articolo 13 – Rifiuto di autorizzare l’ingresso nel territorio di uno Stato membro – Obbligo di motivazione – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Articolo 2, lettera j) – Negato imbarco per asserita inadeguatezza dei documenti di viaggio – Articolo 15 – Obblighi a carico dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri – Inammissibilità delle deroghe previste dal contratto di trasporto o da altri documenti]	5
2020/C 240/08	Causa C-607/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 maggio 2020 — NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, NKT A/S, già NKT Holding A/S / Commissione europea [Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Ammende – Diritti della difesa – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 27, paragrafo 1 – Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa – Accesso al fascicolo – Infrazione unica e continuata – Onere della prova – Snaturamento degli argomenti e degli elementi di prova]	7
2020/C 240/09	Causa C-615/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl — Germania) — Procedimento penale a carico di UY (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Procedimenti penali per guida di un autoveicolo senza patente – Interdizione alla guida risultante da un precedente decreto penale di cui l’interessato non ha preso conoscenza – Notifica di tale decreto all’interessato esclusivamente presso un domiciliatario obbligatorio – Acquisizione dell’autorità di cosa giudicata – Eventuale negligenza dell’interessato)	8
2020/C 240/10	Causa C-627/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Portogallo) — Nelson Antunes da Cunha, Lda / Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) [Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Decisione della Commissione europea con cui è ordinato il recupero degli aiuti illegali – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 17, paragrafo 1 – Termine di prescrizione di dieci anni – Applicazione ai poteri di recupero della Commissione – Articolo 16, paragrafi 2 e 3 – Regolamento nazionale che prevede un termine di prescrizione inferiore – Principio di effettività]	8

2020/C 240/11	Causa C-638/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 — Commissione europea / Romania [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per le microparticelle (PM10) nella zona RO32101 (Bucarest, Romania) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate] .	9
2020/C 240/12	Causa C-641/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Italia) — LG e a. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozioni di «materia civile e commerciale» e di «materia amministrativa» – Ambito di applicazione – Attività delle società di classificazione e di certificazione delle navi – Acta iure imperii e acta iure gestionis – Prerogative dei pubblici poteri – Immunità giurisdizionale]	10
2020/C 240/13	Causa C-661/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)- Portogallo] — CTT — Correios de Portugal/ Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Articolo 173 – Soggetto d'imposta misto – Metodi di detrazione – Detrazione prorata – Detrazione secondo la destinazione – Articoli da 184 a 186 – Rettifica delle detrazioni – Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell'importo delle detrazioni – Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA – Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi – Termine di decadenza – Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità]	10
2020/C 240/14	Causa C-667/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone/ Ministerraad (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Assicurazione tutela giudiziaria – Articolo 201 – Diritto del contraente dell'assicurazione di scegliere liberamente il proprio rappresentante – Procedimento giudiziario – Nozione – Procedimento di mediazione)	11
2020/C 240/15	Causa C-749/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — B e a. / Administration des contributions directes (Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposte sulle società – Società controllanti e controllate – Integrazione fiscale verticale e orizzontale)	12
2020/C 240/16	Causa C-772/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — A / B (Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c) – Contraffazione – Nozione di «usare nel commercio» – Prodotto immesso in libera pratica – Importazione – Stoccaggio – Detenzione di prodotti ai fini dell'immissione in commercio – Esportazione)	13
2020/C 240/17	Causa C-797/18 P: Sentenza della Corte (Nonza Sezione) del 30 aprile 2020 — Repubblica ellenica / Commissione europea [«Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica ellenica – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Regolamento (CE) n. 1120/2009 – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Regime di aiuti per superficie – Nozione di “pascoli permanenti” – Rettifiche finanziarie forfetarie – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Valutazione dell'ammissibilità delle spese – Autorità di gestione – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Spese rientranti nel termine di 24 mesi – Regolamento (CE) n. 817/2004 – Regime di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Metodo di calcolo della rettifica»]	13
2020/C 240/18	Causa C-810/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Trnave — Slovacchia) — DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. / Finančné riaditeľstvo SR [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8525 80 91 – Fotocamere digitali – Videocamere digitali – Videocamera digitale in grado di catturare e registrare immagini fisse e sequenze video con una qualità di risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel]	14

2020/C 240/19	Causa C-5/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «Overgas Mrezhi» AD, Sdruženie s nestopanska tsel «Balgarska gazova asotsiatsia» / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (Rinvio pregiudiziale – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 41, paragrafo 16 – Obblighi relativi al servizio pubblico – Obblighi di stoccaggio di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la regolarità della fornitura – Normativa nazionale che prevede che l’onere finanziario concernente gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti alle imprese di gas naturale sia trasferito ai loro clienti – Presupposti – Adozione, da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione, di un atto che impone un obbligo relativo al servizio pubblico – Procedura – Articoli 36 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)	15
2020/C 240/20	Causa C-15/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA / Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri. (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Discariche preesistenti – Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica – Proroga – Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche – Principio del «chi inquina paga» – Applicazione nel tempo della direttiva)	16
2020/C 240/21	Causa C-17/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Procedimento penale a carico di Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures [Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera b) – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Lavoratori che esercitano un’attività in due o più Stati membri – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a) – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 19, paragrafo 2 – Certificati E 101 e A 1 – Effetto vincolante – Portata – Previdenza sociale – Diritto del lavoro]	17
2020/C 240/22	Causa C-96/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich — Austria) — VO / Bezirkshauptmannschaft Tulln [Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Giorni di lavoro e giorni di riposo – Tachigrafi digitali – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Mancata registrazione dei giorni di lavoro sulla carta del conducente e assenza di fogli di registrazione – Normativa nazionale che prevede in tali circostanze l’obbligo, per il conducente, di presentare un’attestazione del suo datore di lavoro – Validità del modulo contenuto nell’allegato della decisione 2009/959/UE]	17
2020/C 240/23	Causa C-148/19 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 maggio 2020 — BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA / Commissione europea, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH) (Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti regionali in favore dell’industria siderurgica – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune – Nozione di «aiuto di Stato» – Vantaggio – Criterio dell’operatore privato – Errore manifesto – Onere della prova – Limiti del sindacato giurisdizionale)	18
2020/C 240/24	Cause riunite C-168/19 e C-169/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia — Italia) — HB (C-168/19), IC (C-169/19) / Istituto nazionale della previdenza sociale (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 21 TFUE – Principio di non discriminazione in base alla cittadinanza – Articolo 18 TFUE – Convenzione per evitare le doppie imposizioni – Lavoratori del settore pubblico – Pensionato residente in uno Stato membro diverso da quello che gli corrisponde una pensione e che non possiede la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Imposta sul reddito – Presunta perdita di agevolazioni fiscali – Presunto ostacolo alla libertà di circolazione e presunta discriminazione)	19
2020/C 240/25	Causa C-184/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — Hecta Viticol SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați (Rinvio pregiudiziale – Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE – Aliquote di accisa sul vino e sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra – Aliquote di accisa differenziate – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento)	19

2020/C 240/26	Causa C-189/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Spenner GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE – Articolo 9 – Determinazione del livello storico di attività – Modifica sostanziale della capacità di un impianto intervenuta prima del periodo di riferimento – Determinazione del periodo di riferimento pertinente)	20
2020/C 240/27	Causa C-191/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — OI/ Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione per i passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Negato imbarco – Cancellazione – Volo con coincidenza – Modifica della prenotazione per uno dei voli costituenti il trasporto aereo contro la volontà del passeggero – Arrivo del passeggero senza ritardo alla sua destinazione finale]	21
2020/C 240/28	Causa C-208/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz — Austria) — NK/ MS, AS (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Diritti dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) – Nozione di «contratti per la costruzione di nuovi edifici» – Articolo 16, lettera c) – Nozione di «beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati» – Contratto tra un architetto e un consumatore per l’elaborazione di un progetto di una casa unifamiliare di nuova costruzione)	21
2020/C 240/29	Causa C-211/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Közigazgatási és Munkügyi Bíróság — Ungheria) — UO/ Készenléti Rendőrség (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Deroga – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività delle forze di pronto intervento della polizia)	22
2020/C 240/30	Causa C-258/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 10, paragrafo 2, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 2, primo comma – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 63, articolo 64, paragrafo 1, articolo 66, primo comma, lettere da a) a c), articolo 167 e articolo 179, primo comma – Prestazione di servizi effettuata prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea – Determinazione esatta del prezzo di tale prestazione avvenuta dopo l’adesione – Fattura relativa a detta prestazione emessa, e pagamento della stessa effettuato dopo l’adesione – Diniego del diritto a detrazione basato su tale fattura a motivo della prescrizione – Competenza della Corte)	23
2020/C 240/31	Causa C-263/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 72 – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 89 – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 sexies, paragrafo 2 – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 2 sexies, paragrafo 2 – Modifiche di un contratto concluso a seguito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico – Mancanza di una nuova procedura di aggiudicazione di appalto – Ammende inflitte all’ente aggiudicatore e all’aggiudicatario dell’appalto – Principio di proporzionalità)	23
2020/C 240/32	Causa C-266/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — EIS GmbH/ TO [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), e paragrafo 4 – Allegato I, punto A – Diritto di recesso – Informazioni che deve fornire il professionista sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso – Obbligo, per il professionista, di indicare il suo numero di telefono «qualora disponibile» – Portata]	24

2020/C 240/33	Cause riunite C-267/19 e C-323/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 maggio 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale del Trgovački sud u Zagrebu — Croazia) — PARKING d.o.o. / SAWAL d.o.o. (C-267/19), Interplastics s. r. o. / Letifico d.o.o. (C-323/19) (Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notai che agiscono nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico – Procedimento non in contraddittorio – Divieto di discriminazione – Articolo 18 TFUE – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)	25
2020/C 240/34	Causa C-276/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2020 — Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Inadempimento di uno Stato – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Deroghe – Misure di semplificazione e di prevenzione delle frodi o delle evasioni fiscali – Articolo 395, paragrafo 2 – Obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione europea le misure specifiche destinate a semplificare la riscossione dell’IVA – Modifica sostanziale della misura inizialmente notificata]	26
2020/C 240/35	Cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság — Ungheria) — FMS, FNZ (C-924/19 PPU), SA e SA junior (C-925/19 PPU) / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Rinvio pregiudiziale – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2013/32/UE – Demanda di protezione internazionale – Articolo 33, paragrafo 2 – Motivi di inammissibilità – Articolo 40 – Domande reiterate – Articolo 43 – Procedure di frontiera – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 2, lettera h), e articoli 8 e 9 – Trattenimento – Legittimità – Directive 2008/115/UE – Articolo 13 – Mezzi di ricorso effettivi – Articolo 15 – Trattenimento – Legittimità – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del primato del diritto dell’Unione)	26
Tribunale		
2020/C 240/36	Causa T-310/20: Ricorso proposto il 28 maggio 2020 — Comercializadora Eloro/EUIPO — Zumex Group (JUMEX)	29
2020/C 240/37	Causa T-311/20: Ricorso proposto il 26 maggio 2020 — France Agro/EUIPO — Chafay (Choumicha Saveurs)	29
2020/C 240/38	Causa T-317/20: Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — EnergieVerbund Dresden / Commissione	30
2020/C 240/39	Causa T-318/20: Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — eins energie in sachsen / Commissione	31
2020/C 240/40	Causa T-319/20: Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — GGEW / Commissione	31
2020/C 240/41	Causa T-323/20: Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Hell Energy Magyarország/EUIPO (HELL)	32
2020/C 240/42	Causa T-327/20: Ricorso proposto il 28 maggio 2020 — Group Nivelles/EUIPO — Easy Sanitary Solutions (Sifone per doccia)	32
2020/C 240/43	Causa T-328/20: Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — Electrodomesticos Taurus/EUIPO — Shenzhen Aukey E-Business (AICOOK)	33
2020/C 240/44	Causa T-336/20: Ricorso proposto il 30 maggio 2020 — Hypo Vorarlberg Bank / SRB	34
2020/C 240/45	Causa T-339/20: Ricorso proposto il 2 giugno 2020 — Portigon/SRB	34
2020/C 240/46	Causa T-590/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2020 — Antonakopoulos / Parlamento	36
2020/C 240/47	Causa T-591/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2020 — ZD / Parlamento	36
2020/C 240/48	Causa T-603/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2020 — ZE / Parlamento	36

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2020/C 240/01)

Ultima pubblicazione

GU C 230 del 13.7.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 222 del 6.7.2020

GU C 215 del 29.6.2020

GU C 209 del 22.6.2020

GU C 201 del 15.6.2020

GU C 191 dell'8.6.2020

GU C 175 del 25.5.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Royalty Pharma Collection Trust / Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-650/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Presupposti per il conseguimento – Articolo 3, lettera a) – Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» – Criteri di valutazione]

(2020/C 240/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Royalty Pharma Collection Trust

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore, ai sensi di tale disposizione, quando risponde a una definizione funzionale generale impiegata da una delle rivendicazioni del brevetto di base e rientra necessariamente nell'invenzione oggetto di tale brevetto, senza tuttavia essere individuato in quanto forma concreta di realizzazione del metodo protetto da tale brevetto, purché esso sia specificamente identificabile, alla luce di tutti gli elementi divulgati dal medesimo brevetto, da parte di un esperto del ramo, sulla base delle sue conoscenze generali nel settore considerato alla data di deposito o di priorità del brevetto di base e dello stato dell'arte a tale medesima data.
- 2) L'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 469/2009 dev'essere interpretato nel senso che un prodotto non è protetto da un brevetto di base in vigore, ai sensi di tale disposizione, quando, pur rientrando nella definizione funzionale fornita nelle rivendicazioni di tale brevetto, esso è stato sviluppato successivamente alla data di deposito della domanda del brevetto di base, in virtù di un'attività inventiva autonoma.

⁽¹⁾ GU C 52 del 12. 2. 2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — AGROBET CZ, s.r.o. / Finanční úřad pro Středočeský kraj

(Causa C-446/18) ⁽¹⁾

[«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (TVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'IVA assolta a monte – Eccedenza di IVA – Trattenuta dell'eccedenza a seguito dell'avvio di un procedimento di verifica fiscale – Domanda di rimborso della parte dell'eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento – Diniego dell'amministrazione tributaria]

(2020/C 240/03)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: AGROBET CZ, s.r.o.

Convenuto: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Dispositivo

Gli articoli 179, 183 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione tributaria di concedere, prima della conclusione di un procedimento di verifica fiscale relativo a una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che indichi un'eccedenza per un determinato periodo imponibile, il rimborso della parte di tale eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento al momento del suo avvio, qualora non sia possibile determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile che un'eccedenza di IVA, il cui importo può essere eventualmente inferiore a quello relativo alle operazioni non interessate da tale procedimento, permarrà a prescindere dall'esito di quest'ultimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 328 del 17.9.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Dong Yang Electronics Sp. z o.o./ Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Causa C-547/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Luogo di riferimento fiscale – Nozione di «stabile organizzazione» – Soggetto passivo dell'IVA – Società controllata di una società di uno Stato terzo localizzata in uno Stato membro]

(2020/C 240/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dispositivo

L'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.

⁽¹⁾ GU C 44 del 4.2.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2020 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione europea, Regno di Svezia, Repubblica di Polonia

(Causa C-560/18 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Eccezioni al diritto di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine – Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento in corso – Pareri circostanziati emessi nell'ambito di una procedura di notifica sulla base della direttiva 98/34/CE – Domanda di accesso – Diniego – Divulgazione dei documenti richiesti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea – Divulgazione – Irricevibilità – Interesse ad agire – Persistenza)

(2020/C 240/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e A. Spina, agenti) Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg e H. Eklinder, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: D. Lutostańska et M. Kamejsza-Kozłowska, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno di Svezia e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 25.3.2019.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia — Italia) — Société Générale SA / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Causa C-565/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle transazioni finanziarie – Operazioni relative a strumenti finanziari derivati basati su un titolo emesso da una società residente dello Stato membro d'imposizione – Imposta dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione – Adempimenti amministrativi e dichiarativi)

(2020/C 240/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrente: Société Générale SA

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Dispositivo

L'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta ad un'imposta le transazioni finanziarie riguardanti strumenti finanziari derivati, che gravi sulle parti dell'operazione, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall'eventuale intermediario che interviene nell'esecuzione della stessa, qualora tali strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in tale Stato membro. Gli adempimenti amministrativi e dichiarativi associati a tale imposta e incombenti ai soggetti non residenti non devono tuttavia eccedere quanto necessario per la riscossione di detta imposta.

⁽¹⁾ GU C 436 del 3. 12. 2018.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas — Cipro) — D.Z. / Blue Air — Airline Management Solutions SRL e a.

(Causa C-584/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Decisione n. 565/2014/UE – Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne – Cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro – Articolo 3 – Riconoscimento, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale – Invocabilità di una decisione nei confronti di uno Stato – Efficacia diretta – Riconoscimento di un ente di diritto privato come emanazione dello Stato – Presupposti – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Codice frontiere Schengen – Articolo 13 – Rifiuto di autorizzare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro – Obbligo di motivazione – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Articolo 2, lettera j) – Negato imbarco per asserita inadeguatezza dei documenti di viaggio – Articolo 15 – Obblighi a carico dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri – Inammissibilità delle deroghe previste dal contratto di trasporto o da altri documenti]

(2020/C 240/07)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: D.Z.

Convenuta: Blue Air — Airline Management Solutions SRL e a.

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE, deve essere interpretato nel senso che esso produce direttamente effetti e fa sorgere, in capo ai cittadini di paesi terzi, diritti che essi possono far valere nei confronti dello Stato membro di destinazione, in particolare il diritto a che non venga richiesto un visto ai fini del loro ingresso nel territorio di tale Stato membro nel caso in cui detti cittadini siano in possesso di un visto d'ingresso o di un permesso di soggiorno incluso nell'elenco dei documenti che beneficiano di un riconoscimento che detto Stato si è impegnato ad applicare conformemente alla decisione summenzionata.
- 2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora un vettore aereo nell'aeroporto dello Stato membro di partenza, direttamente o mediante i suoi rappresentanti e i suoi incaricati autorizzati, neghi l'imbarco a un passeggero invocando il rifiuto, opposto dalle autorità dello Stato membro di destinazione, di autorizzare il suo ingresso in detto Stato, non si può ritenere che il vettore aereo operi come emanazione dello Stato di cui trattasi, cosicché il passeggero danneggiato non ha diritto di far valere, nei confronti di detto vettore aereo, la decisione n. 565/2014 dinanzi a un giudice dello Stato membro di partenza, al fine di ottenere un risarcimento per la violazione del suo diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro di destinazione senza essere in possesso di un visto rilasciato da quest'ultimo.
- 3) Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un vettore aereo neghi l'imbarco al cittadino di un paese terzo sulla base del rifiuto delle autorità dello Stato membro di destinazione di autorizzare l'ingresso di quest'ultimo nel territorio di detto Stato membro, senza che tale rifiuto sia stato oggetto di un provvedimento motivato per iscritto, precedentemente notificato a tale cittadino.
- 4) Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in particolare l'articolo 2, lettera j), deve essere interpretato nel senso che, qualora un vettore aereo neghi l'imbarco a un passeggero in ragione del fatto che quest'ultimo avrebbe presentato documenti di viaggio inadeguati, un siffatto diniego non priva, di per sé, tale passeggero della protezione prevista dal suddetto regolamento. In caso di contestazione da parte del passeggero, spetta infatti al giudice competente valutare, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, se sussistano o meno ragionevoli motivi per tale diniego ai sensi di detta disposizione.
- 5) Il regolamento n. 261/2004, in particolare l'articolo 15, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una clausola, applicabile ai passeggeri e contenuta nelle condizioni generali di esercizio o fornitura di servizi di un vettore aereo, previamente pubblicate, la quale escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo nel caso di negato imbarco di un passeggero per l'asserita inadeguatezza dei suoi documenti di viaggio, privando così tale passeggero del suo eventuale diritto a compensazione pecuniaria.

(¹) GU C 445 del 10.12.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 maggio 2020 — NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, NKT A/S, già NKT Holding A/S / Commissione europea

(Causa C-607/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Ammende – Diritti della difesa – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 27, paragrafo 1 – Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa – Accesso al fascicolo – Infrazione unica e continuata – Onere della prova – Snaturamento degli argomenti e degli elementi di prova]

(2020/C 240/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, NKT A/S, già NKT Holding A/S (rappresentanti: M. Kofmann e B. Creve, advokater)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Baches Opi e T. Franchoo, agenti)

Dispositivo

- 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2018, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione (T-447/14, non pubblicata, EU:T:2018:443), è annullato nella misura in cui, con quest'ultima, il Tribunale ha respinto il ricorso della NKT Verwaltungs GmbH e della NKT A/S diretto all'annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nei limiti in cui tale decisione riconosce tali società responsabili di un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e nei limiti in cui tale infrazione verte, in primo luogo su condotte connesse a vendite in paesi che non appartengono all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, su un rifiuto collettivo di fornire accessori e un'assistenza tecnica a concorrenti che non partecipano all'intesa in questione e, in terzo luogo, quanto al periodo dal 3 luglio 2002 al 21 novembre 2002, sull'attribuzione di progetti vertenti su cavi elettrici sotterranei nel SEE.
- 2) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2018, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione (T-447/14, non pubblicata, EU:T:2018:443), nella misura in cui, con quest'ultima, il Tribunale ha respinto la domanda della NKT Verwaltungs GmbH e della NKT A/S di ridurre l'importo dell'ammenda loro inflitta, e il punto 2 del dispositivo di tale sentenza sono parimenti annullati.
- 3) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 4) La decisione C(2014) 2139 final è annullata nei limiti in cui riconosce la NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, e la NKT A/S, già NKT Holding A/S, responsabili di un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e nei limiti in cui tale infrazione verte, in primo luogo, su condotte connesse a vendite in paesi che non appartengono all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, su un rifiuto collettivo di fornire accessori e un'assistenza tecnica a concorrenti che non partecipano all'intesa in questione e, in terzo luogo, quanto al periodo dal 3 luglio 2002 al 21 novembre 2002, sull'attribuzione di progetti vertenti su cavi elettrici sotterranei nel SEE.
- 5) L'importo dell'ammenda inflitta alla NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, e alla NKT A/S, già NKT Holding A/S, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della decisione C(2014) 2139 final è fissato a EUR 3 687 000.
- 6) La NKT Verwaltungs GmbH, NKT A/S e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kehl — Germania) — Procedimento penale a carico di UY

(Causa C-615/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto dell'interessato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico – Procedimenti penali per guida di un autoveicolo senza patente – Interdizione alla guida risultante da un precedente decreto penale di cui l'interessato non ha preso conoscenza – Notifica di tale decreto all'interessato esclusivamente presso un domiciliatario obbligatorio – Acquisizione dell'autorità di cosa giudicata – Eventuale negligenza dell'interessato)

(2020/C 240/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputato nel procedimento penale principale

UY

Con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg

Dispositivo

L'articolo 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, dev'essere interpretato nel senso che:

- non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione contro un decreto che ha condannato una persona ad un'interdizione alla guida inizia a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario di tale persona, a condizione che, una volta che tale persona ne abbia preso conoscenza, quest'ultima disponga effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione contro tale decreto, se del caso a seguito o nell'ambito di un procedimento di remissione in termini, senza dover dimostrare di aver intrapreso le azioni necessarie per informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario dell'esistenza di detto decreto, e purché gli effetti di quest'ultimo siano sospesi durante tale periodo,
- osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona residente in un altro Stato membro incorre in una sanzione penale se non rispetta, a decorrere dal momento in cui ha acquisito autorità di cosa giudicata, un decreto che l'ha condannata ad un'interdizione alla guida, anche se tale persona ignorava l'esistenza di siffatto decreto nel momento in cui ha violato l'interdizione alla guida che ne deriva.

⁽¹⁾ GU C 445 del 10. 12. 2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Portogallo) — Nelson Antunes da Cunha, Lda / Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Causa C-627/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Decisione della Commissione europea con cui è ordinato il recupero degli aiuti illegali – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 17, paragrafo 1 – Termine di prescrizione di dieci anni – Applicazione ai poteri di recupero della Commissione – Articolo 16, paragrafi 2 e 3 – Regolamento nazionale che prevede un termine di prescrizione inferiore – Principio di effettività]

(2020/C 240/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Parti

Ricorrente: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Convenuto: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Dispositivo

- 1) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di dieci anni, che tale disposizione prevede per l'esercizio dei poteri della Commissione europea in materia di recupero degli aiuti, si applica soltanto ai rapporti tra la Commissione e lo Stato membro destinatario della decisione di recupero adottata da tale istituzione.
- 2) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, secondo il quale all'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi, e il principio di effettività, di cui al paragrafo 3 di tale articolo, devono essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di un termine di prescrizione nazionale al recupero di un aiuto qualora tale termine sia scaduto prima ancora dell'adozione della decisione della Commissione che dichiara tale aiuto illegale e ne ordina il recupero, oppure sia scaduto, principalmente, a causa del ritardo con cui le autorità nazionali hanno dato esecuzione a tale decisione.

(¹) GU C 455 del 17.12.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 — Commissione europea / Romania

(Causa C-638/18) (¹)

[Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per le microparticelle (PM10) nella zona RO32101 (Bucarest, Romania) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate]

(2020/C 240/11)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Romania (rappresentanti: inizialmente A. Wellman, O.-C. Ichim, M. Chicu e C.-R. Cantâr, poi E. Gane, A. Wellman, O.-C. Ichim e M. Chicu, agenti)

Dispositivo

- 1) La Romania, da un lato, a causa dell'inosservanza sistematica e continuata, dal 2007 fino ad almeno il 2016, dei valori limite giornalieri per le concentrazioni di PM10 e a causa dell'inosservanza sistematica e continuata, dal 2007 al 2014 incluso, ad eccezione del 2013, dei valori limite annuali per le concentrazioni di PM10 nella zona RO32101 (Bucarest, Romania), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l'allegato XI della medesima direttiva, e, dall'altro lato, è venuta meno, per quanto riguarda tale zona, dall'11 giugno 2010, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l'allegato XV della medesima, in particolare all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di assicurare che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.
- 2) La Romania è condannata alle spese.

(¹) GU C 445 del 10.12.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Italia) — LG e a. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Causa C-641/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozioni di «materia civile e commerciale» e di «materia amministrativa» – Ambito di applicazione – Attività delle società di classificazione e di certificazione delle navi – Acta iure imperii e acta iure gestionis – Prerogative dei pubblici poteri – Immunità giurisdizionale]

(2020/C 240/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Genova

Parti

Ricorrenti: LG e a.

Convenuti: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso per risarcimento danni proposto contro persone giuridiche di diritto privato che esercitano un'attività di classificazione e di certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, nell'ambito di applicazione di tale regolamento, qualora tale attività non sia esercitata in forza di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. Il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale non osta all'esercizio, da parte del giudice nazionale adito, della competenza giurisdizionale prevista da detto regolamento in una controversia relativa a un siffatto ricorso, qualora detto giudice constati che tali organismi non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.

⁽¹⁾ GU C 25 del 21.1.2019.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)-Portogallo] — CTT — Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-661/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'imposta assoluta a monte – Articolo 173 – Soggetto d'imposta misto – Metodi di detrazione – Detrazione prorata – Detrazione secondo la destinazione – Articoli da 184 a 186 – Rettifica delle detrazioni – Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell'importo delle detrazioni – Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA – Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi – Termine di decadenza – Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità]

(2020/C 240/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: CTT- Correios de Portugal

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

- 1) L'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, che autorizzi in forza di tale disposizione i soggetti passivi a operare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo la destinazione della totalità o di parte dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione, vieti a tali soggetti passivi di cambiare metodo di detrazione dell'IVA dopo la fissazione del prorata definitivo.
- 2) Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale ad un soggetto passivo che abbia operato detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato sull'acquisto di beni o di servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione secondo il metodo fondato sul volume d'affari, viene negata la possibilità, dopo la fissazione del prorata definitivo in forza dell'articolo 175, paragrafo 3, di tale direttiva, di rettificare tali detrazioni applicando il metodo della destinazione, in una situazione in cui:
 - lo Stato membro interessato autorizza, ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva, i soggetti passivi ad operare le detrazioni dell'IVA secondo la destinazione della totalità o di una parte dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione;
 - il soggetto passivo ignorava in buona fede, nel momento in cui ha scelto il metodo di detrazione, che un'operazione che riteneva esente in realtà non lo era;
 - il termine generale di decadenza fissato dal diritto nazionale per operare la rettifica delle detrazioni non è ancora scaduto, e
 - la modifica del metodo di detrazione consente di stabilire con maggiore precisione la parte dell'IVA relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione.

(¹) GU C 25 del 21.1.2019.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone / Ministerraad

(Causa C-667/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Assicurazione tutela giudiziaria – Articolo 201 – Diritto del contraente dell'assicurazione di scegliere liberamente il proprio rappresentante – Procedimento giudiziario – Nozione – Procedimento di mediazione)

(2020/C 240/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Convenuto: Ministerraad

Dispositivo

L'articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento giudiziario» di cui a tale disposizione include un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, tanto al momento dell'avvio di tale procedimento quanto successivamente alla conclusione di quest'ultimo.

(¹) GU C 25 del 21.1.2019.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — B e a. / Administration des contributions directes

(Causa C-749/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposte sulle società – Società controllanti e controllate – Integrazione fiscale verticale e orizzontale)

(2020/C 240/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: B e a.

Convenuta: Administration des contributions directes

Dispositivo

- 1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, mentre ammette un'integrazione fiscale verticale tra una società controllante residente o una organizzazione stabile, in tale Stato membro, di una società controllante non residente e le sue controllate residenti, non consente un'integrazione fiscale orizzontale tra le controllate residenti di una società controllante non residente.
- 2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale ha l'effetto di costringere una società controllante con sede in un altro Stato membro a sciogliere un'integrazione fiscale verticale esistente tra una delle sue controllate e un certo numero di sue controllate di secondo livello residenti, al fine di consentire a tale controllata di procedere a un'integrazione fiscale orizzontale con altre controllate residenti di detta società controllante, anche se la società controllata integrante residente resta la stessa e lo scioglimento dell'integrazione fiscale verticale prima della scadenza della durata minima di esistenza dell'integrazione, prevista dalla normativa nazionale, implica la rettifica dell'imposizione individuale delle società interessate.
- 3) I principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro relativa a un regime di integrazione fiscale, ai sensi della quale qualsiasi domanda volta a poter beneficiare di un siffatto regime deve essere obbligatoriamente presentata all'autorità competente prima della conclusione del primo esercizio fiscale per il quale è chiesta l'applicazione di tale regime.

(¹) GU C 93 dell'11.3.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — A / B

(Causa C-772/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c) – Contraffazione – Nozione di «usare nel commercio» – Prodotto immesso in libera pratica – Importazione – Stoccaggio – Detenzione di prodotti ai fini dell'immissione in commercio – Esportazione)

(2020/C 240/16)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: A

Convenuto: B

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che, allorché un soggetto che non esercita un'attività commerciale a titolo professionale riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati all'uso privato, che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, è apposto un marchio, si deve ritenere che tale soggetto usi il marchio nel commercio, ai sensi della prima di tali disposizioni.

⁽¹⁾ GU C 72 del 25.2.2019.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 aprile 2020 — Repubblica ellenica / Commissione europea

(Causa C-797/18 P) ⁽¹⁾

[«Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica ellenica – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Regolamento (CE) n. 1120/2009 – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Regime di aiuti per superficie – Nozione di “pascoli permanenti” – Rettifiche finanziarie forfettarie – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Valutazione dell'ammissibilità delle spese – Autorità di gestione – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Spese rientranti nel termine di 24 mesi – Regolamento (CE) n. 817/2004 – Regime di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Metodo di calcolo della rettifica»]

(2020/C 240/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, D. Triantafyllou e J. Aquilina, agenti)

Dispositivo

- 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 ottobre 2018, Grecia/Commissione (T 272/16, non pubblicata, EU:T:2018:651), è annullato nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso delle Repubblica ellenica vertente sulle rettifiche forfettarie del 25 % e del 10 % applicate agli aiuti per superficie per i pascoli per gli anni di domanda 2012 e 2013 nonché la rettifica puntuale di importo pari a EUR 37 163 161,78 per l'anno di domanda 2013, imposte dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a titolo delle carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti ammissibili.
- 2) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 ottobre 2018, Grecia/Commissione (T 272/16, non pubblicata, EU:T:2018:651), è annullato nella parte in cui ha statuito sulle spese.
- 3) L'impugnazione è respinta per il resto.
- 4) La decisione di esecuzione 2016/417 è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica le rettifiche forfettarie del 25 % e del 10 % applicate agli aiuti per superficie per i pascoli per gli anni di domanda 2012 e 2013 nonché la rettifica puntuale di importo pari a EUR 37 163 161,78 applicata per l'anno di domanda 2013, a titolo delle carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti ammissibili.
- 5) La Repubblica ellenica e la Commissione europea supporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

(¹) GU C 72 del 25.2.2019.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Krajský súd v Trnave — Slovacchia) — DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. / Finančné
riadiťstvo SR**

(Causa C-810/18) (¹)

*[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8525 80 91 – Fotocamere digitali –
Videocamere digitali – Videocamera digitale in grado di catturare e registrare immagini fisse e sequenze
video con una qualità di risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel]*

(2020/C 240/18)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Trnave

Parti

Ricorrente: DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o.

Resistente: Finančné riadiťstvo SR

Dispositivo

La nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che videocamere digitali a doppia funzione, ossia catturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze video, rientrano nella sottovoce 8525 80 91 della NC in quanto «videocamere digitali», benché, trattandosi delle sequenze video, permettano unicamente di catturarne e registrarne con una qualità di risoluzione dell'immagine inferiore a 800 x 600 pixel, se la loro funzione principale è catturare e registrare sequenze video, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 82 del 4.3.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «Overgas Mrezhi» AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel «Balgarska gazova asotsiatsia» / Komisija za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Causa C-5/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 41, paragrafo 16 – Obblighi relativi al servizio pubblico – Obblighi di stoccaggio di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la regolarità della fornitura – Normativa nazionale che prevede che l'onere finanziario concernente gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti alle imprese di gas naturale sia trasferito ai loro clienti – Presupposti – Adozione, da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione, di un atto che impone un obbligo relativo al servizio pubblico – Procedura – Articoli 36 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

(2020/C 240/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: «Overgas Mrezhi» AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel «Balgarska gazova asotsiatsia»

Convenuto: Komisija za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Con l'intervento di: Prokuratura na Republika Bulgaria

Dispositivo

1) L'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, letto alla luce degli articoli 36 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a una regolamentazione di uno Stato membro la quale prevede che i costi derivanti dagli obblighi di stoccaggio di gas naturale, imposti alle imprese di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la regolarità della sua fornitura in tale Stato membro, siano interamente sostenuti dai clienti di tali imprese, che possono essere privati, purché tale regolamentazione persegua un obiettivo di interesse economico generale, rispetti il principio di proporzionalità e gli obblighi relativi al servizio pubblico che prevede siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscano alle imprese di gas dell'Unione europea parità di accesso ai consumatori nazionali.

- 2) La direttiva 2009/73 deve essere interpretata nel senso che non osta a una regolamentazione di uno Stato membro che esenta l'autorità di regolamentazione di tale Stato membro, ai sensi di tale direttiva, dal rispetto di talune disposizioni della legislazione nazionale che disciplina la procedura di adozione degli atti normativi, quando adotta un atto che impone un obbligo relativo al servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, a condizione che, peraltro, la legislazione nazionale applicabile garantisca che tale atto sia conforme ai requisiti sostanziali di tale disposizione, sia pienamente motivato, sia pubblicato, pur mantenendo, se necessario, la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, e sia suscettibile di sindacato giurisdizionale.

(¹) GU C 93 del 11.3.2019.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA / Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.

(Causa C-15/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Discariche preesistenti – Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica – Proroga – Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche – Principio del «chi inquina paga» – Applicazione nel tempo della direttiva)

(2020/C 240/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA

Controricorrente: Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.

Dispositivo

Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all'interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest'ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati né prevedere alcuna misura intesa a contenere l'impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.

(¹) GU C 164 del 13.5.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Procedimento penale a carico di Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(Causa C-17/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera b) – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Lavoratori che esercitano un'attività in due o più Stati membri – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a) – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 19, paragrafo 2 – Certificati E 101 e A 1 – Effetto vincolante – Portata – Previdenza sociale – Diritto del lavoro]

(2020/C 240/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Imputati nella causa principale

Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Dispositivo

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, nonché l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, devono essere interpretati nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall'istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 14, punto 1, lettera a), o dell'articolo 14, punto 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, a lavoratori che esercitano le proprie attività nel territorio di un altro Stato membro, e un certificato A 1, rilasciato da tale istituzione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, a siffatti lavoratori, vincolano i giudici di quest'ultimo Stato membro solo in materia di sicurezza sociale.

⁽¹⁾ GU C 103 del 18.3.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich — Austria) — VO / Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Causa C-96/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Giorni di lavoro e giorni di riposo – Tachigrafi digitali – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Mancata registrazione dei giorni di lavoro sulla carta del conducente e assenza di fogli di registrazione – Normativa nazionale che prevede in tali circostanze l'obbligo, per il conducente, di presentare un'attestazione del suo datore di lavoro – Validità del modulo contenuto nell'allegato della decisione 2009/959/UE]

(2020/C 240/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Parti

Ricorrente: VO

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Dispositivo

- 1) L'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'ambito di applicazione del divieto da esso previsto una normativa nazionale che imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell'allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
- 2) Dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del modulo contenuto nell'allegato della decisione 2009/959.

⁽¹⁾ GU C 172 del 20. 5. 2019.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 maggio 2020 — BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA / Commissione europea, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

(Causa C-148/19 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti regionali in favore dell'industria siderurgica – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune – Nozione di «aiuto di Stato» – Vantaggio – Criterio dell'operatore privato – Errore manifesto – Onere della prova – Limiti del sindacato giurisdizionale)

(2020/C 240/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, e Q. Declève, avvocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e G. Luengo, agenti), Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La BTB Holding Investments SA e la Duferco Participations Holding SA sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia — Italia) — HB (C-168/19), IC (C-169/19) / Istituto nazionale della previdenza sociale

(Cause riunite C-168/19 e C-169/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 21 TFUE – Principio di non discriminazione in base alla cittadinanza – Articolo 18 TFUE – Convenzione per evitare le doppie imposizioni – Lavoratori del settore pubblico – Pensionato residente in uno Stato membro diverso da quello che gli corrisponde una pensione e che non possiede la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Imposta sul reddito – Presunta perdita di agevolazioni fiscali – Presunto ostacolo alla libertà di circolazione e presunta discriminazione)

(2020/C 240/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia

Parti

Ricorrenti: HB (C-168/19), IC (C-169/19)

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale

Dispositivo

Gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest'ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17.6.2019.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — Hecta Viticol SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

(Causa C-184/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE – Aliquote di accisa sul vino e sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra – Aliquote di accisa differenziate – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento)

(2020/C 240/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Hecta Viticol SRL

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Dispositivo

- 1) Gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e l'articolo 5 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, devono essere interpretati nel senso che non impongono la fissazione di aliquote di accisa identiche sulle bevande alcoliche rientranti nella categoria «vino», ai sensi della direttiva 92/83, e su quelle rientranti nella categoria «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra», ai sensi di tale direttiva.
- 2) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che modifica l'aliquota di accisa sulle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra senza prevedere un regime transitorio, qualora una siffatta modifica entri in vigore otto giorni dopo la pubblicazione dell'atto che ne è all'origine e non implichi che i soggetti passivi procedano ad adeguamenti economici significativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 187 del 3.6.2019.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Spenner GmbH & Co. KG / Bundesrepublik
Deutschland**

(Causa C-189/19) (¹)

*(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
nell'Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di
quote a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE – Articolo 9 – Determinazione del livello storico di
attività – Modifica sostanziale della capacità di un impianto intervenuta prima del periodo di riferimento –
Determinazione del periodo di riferimento pertinente)*

(2020/C 240/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Spenner GmbH & Co. KG

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

- 1) L'articolo 9, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica agli ampliamenti sostanziali della capacità di un impianto esistente intervenuti prima del periodo di riferimento determinato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, di tale decisione.
- 2) L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/278 dev'essere interpretato nel senso che esso non impone all'autorità nazionale competente di determinare essa stessa il periodo di riferimento pertinente ai fini della valutazione dei livelli storici di attività di un impianto.

(¹) GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — OI / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(Causa C-191/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione per i passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Negato imbarco – Cancellazione – Volo con coincidenza – Modifica della prenotazione per uno dei voli costituenti il trasporto aereo contro la volontà del passeggero – Arrivo del passeggero senza ritardo alla sua destinazione finale]

(2020/C 240/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: OI

Convenuta: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 7, deve essere interpretato nel senso che una compensazione pecuniaria non è dovuta a un passeggero che dispone di un'unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la sua prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con la conseguenza, da un lato, di non essersi imbarcato sul primo volo che compone il suo trasporto prenotato, nonostante tale volo sia stato effettuato e, dall'altro, che gli è stato assegnato un posto su un volo successivo che gli ha consentito di imbarcarsi sul secondo volo che compone il suo trasporto prenotato e raggiungere in tal modo la sua destinazione finale all'ora di arrivo inizialmente prevista.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17. 6. 2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz — Austria) — NK / MS, AS

(Causa C-208/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Diritti dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) – Nozione di «contratti per la costruzione di nuovi edifici» – Articolo 16, lettera c) – Nozione di «beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati» – Contratto tra un architetto e un consumatore per l'elaborazione di un progetto di una casa unifamiliare di nuova costruzione)

(2020/C 240/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Parti

Ricorrente: NK

Convenuti: MS, AS

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s'impegna ad effettuare unicamente, per il secondo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la costruzione di un nuovo edificio, ai sensi della disposizione medesima.
- 2) L'articolo 2, punti 3 e 4, nonché l'articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s'impegna ad effettuare, per il secondo, in base alle esigenze ed ai desiderata di quest'ultimo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 172 del 20. 5. 2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — UO / Készenléti Rendőrség

(Causa C-211/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Deroga – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività delle forze di pronto intervento della polizia)

(2020/C 240/29)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: UO

Convenuto: Készenléti Rendőrség

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva si applica ai membri delle forze dell'ordine che esercitano funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro in caso di afflusso di cittadini di paesi terzi a dette frontiere, salvo qualora risulti, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che i compiti svolti vengono assolti nell'ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l'adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività, e la cui buona esecuzione verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalla direttiva suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 187 del 3.6.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-258/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 10, paragrafo 2, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 2, primo comma – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 63, articolo 64, paragrafo 1, articolo 66, primo comma, lettere da a) a c), articolo 167 e articolo 179, primo comma – Prestazione di servizi effettuata prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea – Determinazione esatta del prezzo di tale prestazione avvenuta dopo l'adesione – Fattura relativa a detta prestazione emessa, e pagamento della stessa effettuato dopo l'adesione – Diniego del diritto a detrazione basato su tale fattura a motivo della prescrizione – Competenza della Corte)

(2020/C 240/30)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kuria

Parti

Ricorrente: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria).

⁽¹⁾ GU C 187 del 3.6.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Causa C-263/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 72 – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 89 – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 sexies, paragrafo 2 – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 2 sexies, paragrafo 2 – Modifiche di un contratto concluso a seguito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico – Mancanza di una nuova procedura di aggiudicazione di appalto – Ammende inflitte all'ente aggiudicatore e all'aggiudicatario dell'appalto – Principio di proporzionalità)

(2020/C 240/31)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.g

Convenuto: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Con l'intervento di: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Dispositivo

- 1) L'articolo 2 sexies, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, l'articolo 2 sexies, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, i considerando da 19 a 21 della direttiva 2007/66, nonché i considerando 12, 113, 115 e 117, l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di una procedura di ricorso avviata d'ufficio da un'autorità di controllo, consente di addebitare un'infrazione e di infliggere un'ammenda non solo all'ente aggiudicatore, ma anche all'aggiudicatario dell'appalto, nel caso in cui, in occasione della modifica di un contratto di appalto pubblico in corso di esecuzione, le norme di aggiudicazione dei contratti pubblici siano state aggirate irregolarmente. Tuttavia, qualora una simile possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, la procedura di ricorso deve rispettare il diritto dell'Unione, compresi i suoi principi generali, nei limiti in cui l'appalto pubblico di cui trattasi rientra esso stesso nell'ambito di applicazione ratione materiae delle direttive sugli appalti pubblici, a prescindere dal fatto che ciò avvenga ab initio o a seguito della sua modifica illegale.
- 2) L'importo dell'ammenda che sanziona la modifica illegale di un contratto di appalto pubblico concluso tra un ente aggiudicatore e un aggiudicatario deve essere fissato prendendo in considerazione i comportamenti propri di ciascuna delle parti.

(¹) GU C 206 du 17.6.2019.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — EIS GmbH/ TO**

(Causa C-266/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), e paragrafo 4 – Allegato I, punto A – Diritto di recesso – Informazioni che deve fornire il professionista sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso – Obbligo, per il professionista, di indicare il suo numero di telefono «qualora disponibile» – Portata]

(2020/C 240/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: EIS GmbH

Convenuta: TO

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il numero di telefono di un professionista compare sul suo sito Internet in modo tale da suggerire, agli occhi di un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che tale professionista utilizzi tale numero di telefono per i suoi contatti con i consumatori, detto numero di telefono deve essere considerato «disponibile» ai sensi della citata disposizione. In un caso del genere, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), nonché paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, parte A, della medesima, deve essere interpretato nel senso che il professionista che fornisce al consumatore, prima che quest'ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, le informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ricorrendo a tal fine alle istruzioni tipo che figurano in detto allegato I, parte A, è tenuto ad indicare lo stesso numero di telefono in modo da consentire a tale consumatore di comunicargli mediante quest'ultimo la sua eventuale decisione di esercitare detto diritto.

(¹) GU C 230 dell'8. 7. 2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 maggio 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale del Trgovački sud u Zagrebu — Croazia) — PARKING d.o.o./ SAWAL d.o.o. (C-267/19), Interplastics s. r. o./ Letificio d.o.o. (C-323/19)

(Cause riunite C-267/19 e C-323/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notai che agiscono nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico – Procedimento non in contraddittorio – Divieto di discriminazione – Articolo 18 TFUE – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

(2020/C 240/33)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Trgovački sud u Zagrebu

Parti

Ricorrenti: PARKING d.o.o. (C-267/19), Interplastics s. r. o. (C-323/19)

Convenuti: SAWAL d.o.o. (C-267/19), / Letificio d.o.o. (C-323/19)

Dispositivo

L'articolo 18 TFUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, che agiscono nell'ambito delle competenze loro attribuite nei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione i quali, come risulta dalla sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C 551/15, EU:C:2017:193), non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

(¹) GU C 263 del 5.8.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2020 — Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-276/19) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Deroghe – Misure di semplificazione e di prevenzione delle frodi o delle evasioni fiscali – Articolo 395, paragrafo 2 – Obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione europea le misure specifiche destinate a semplificare la riscossione dell'IVA – Modifica sostanziale della misura inizialmente notificata]

(2020/C 240/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e J. Jokubauskaitė, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: F. Shibli, agente, assistito da O. Thomas, QC, e da R. Hill, barrister)

Dispositivo

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo introdotto nuove misure di semplificazione che estendono l'applicazione dell'aliquota zero e l'eccezione all'obbligo normale di tenere registri d'imposta sul valore aggiunto, previsti nel Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 [decreto relativo all'imposta sul valore aggiunto (Mercati a termine) del 1973], come modificato dal Value Added Tax (Terminal Markets) (Amendment) Order 1975 [decreto (modificativo) relativo all'imposta sul valore aggiunto (Mercati a termine) del 1975], senza notificare una domanda alla Commissione europea al fine di ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17.6.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — FMS, FNZ (C-924/19 PPU), SA e SA junior (C-925/19 PPU) / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(Cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2013/32/UE – Domanda di protezione internazionale – Articolo 33, paragrafo 2 – Motivi di inammissibilità – Articolo 40 – Domande reiterate – Articolo 43 – Procedure di frontiera – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 2, lettera h), e articoli 8 e 9 – Trattenimento – Legittimità – Directive 2008/115/UE – Articolo 13 – Mezzi di ricorso effettivi – Articolo 15 – Trattenimento – Legittimità – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio del primato del diritto dell'Unione)

(2020/C 240/35)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrenti: FMS, FNZ (C-924/19 PPU), SA e SA junior (C-925/19 PPU)

Convenuti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Dispositivo

- 1) L'articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la modifica, da parte di un'autorità amministrativa, del paese di destinazione figurante in una decisione di rimpatrio anteriore può essere impugnata dal cittadino di un paese terzo interessato solo mediante un ricorso presentato dinanzi a un'autorità amministrativa, senza che sia garantito un successivo controllo giurisdizionale della decisione di tale autorità. In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell'Unione e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che impongono al giudice nazionale investito di un ricorso diretto a contestare la legittimità, rispetto al diritto dell'Unione, della decisione di rimpatrio consistente in una siffatta modifica del paese di destinazione, di dichiararsi competente a conoscere di tale ricorso.
- 2) L'articolo 33 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraverso uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, ai sensi della disposizione nazionale che recepisce l'articolo 15 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione.
- 3) La direttiva 2013/32, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il principio di leale cooperazione derivante dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che, quando una domanda di asilo è stata oggetto di una decisione di rigetto confermata da una decisione giurisdizionale definitiva prima che fosse dichiarata la contrarietà al diritto dell'Unione di detta decisione, l'autorità accertante, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32, non è tenuta a riesaminare d'ufficio tale domanda. L'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di una sentenza della Corte che dichiara l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraverso uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave o in cui è garantito un adeguato livello di protezione costituisce un elemento nuovo relativo all'esame di una domanda di protezione internazionale, ai sensi di tale disposizione. Inoltre, detta disposizione non è applicabile a una domanda reiterata, ai sensi dell'articolo 2, lettera q), di tale direttiva, quando l'autorità accertante constata che il rigetto definitivo della domanda anteriore è contrario al diritto dell'Unione. A tale constatazione è necessariamente tenuta detta autorità quando la contrarietà discende da una sentenza della Corte o è stata dichiarata, in via incidentale, da un giudice nazionale.
- 4) La direttiva 2008/115 e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, devono essere interpretate nel senso che l'obbligo imposto a un cittadino di un paese terzo di soggiornare in modo permanente in una zona di transito avente un perimetro circoscritto e ristretto, all'interno della quale i movimenti di tale cittadino sono limitati e sorvegliati e che lo stesso non può legalmente abbandonare di sua iniziativa, qualunque sia la sua direzione, configura una privazione di libertà, caratteristica di un «trattenimento» ai sensi delle direttive di cui trattasi.
- 5) L'articolo 43 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che non autorizza il trattenimento di un richiedente protezione internazionale in una zona di transito per una durata superiore a quattro settimane.
- 6) Gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33 devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura, e, in terzo luogo, a che non esista alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento di tale richiedente. Per contro, l'articolo 9 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che non impone che gli Stati membri fissino una durata massima per il mantenimento del trattenimento purché il loro diritto nazionale garantisca che il trattenimento duri solo fintantoché il motivo che lo giustifica permane applicabile e purché gli adempimenti amministrativi inerenti a tali motivi siano espletati con diligenza.

- 7) L'articolo 15 della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che osta, in primo luogo, a che un cittadino di un paese terzo sia trattenuto per il solo fatto che è oggetto di una decisione di rimpatrio e che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga una siffatta misura e senza che siano state esaminate la sua necessità e proporzionalità, in terzo luogo, a che non esista alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento e, in quarto luogo, a che tale stesso trattenimento possa oltrepassare i 18 mesi ed essere mantenuto anche se il rimpatrio non è più in corso o se non ha avuto luogo un espletamento diligente delle sue modalità.
- 8) Il principio del primato del diritto dell'Unione e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che impongono al giudice nazionale, in mancanza di disposizioni nazionali che prevedano un controllo giurisdizionale della legittimità di una decisione amministrativa che dispone il trattenimento di richiedenti protezione internazionale o di cittadini di paesi terzi la cui domanda di asilo è stata respinta, di dichiararsi competente a pronunciarsi sulla legittimità di un siffatto trattenimento e autorizzano tale giudice a rilasciare immediatamente le persone interessate se lo stesso reputa che tale misura costituisca un trattenimento contrario al diritto dell'Unione.

L'articolo 26 della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che impone che il richiedente protezione internazionale il cui trattenimento, giudicato illegittimo, abbia avuto fine possa far valere, presso il giudice competente in forza del diritto nazionale, il suo diritto a ottenere o un sussidio economico che gli consenta di disporre di un alloggio, o un alloggio in natura, e tale giudice dispone, in forza del diritto dell'Unione, della possibilità di accordare misure provvisorie in attesa della sua decisione definitiva.

Il principio del primato del diritto dell'Unione e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che impongono al giudice nazionale, in mancanza di disposizioni nazionali che prevedano un controllo giurisdizionale del diritto all'alloggio, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2013/33, di dichiararsi competente a conoscere del ricorso diretto a garantire un siffatto diritto.

(¹) GU C 161 dell'11.05.2020

TRIBUNALE

Ricorso proposto il 28 maggio 2020 — Comercializadora Eloro/EUIPO — Zumex Group (JUMEX)

(Causa T-310/20)

(2020/C 240/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Messico) (rappresentanti: J.L. Gracia Albero, P. Merino Baylos e E. Cebollero González, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zumex Group, SA (Moncada, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo JUMEX — Domanda di registrazione n. 12 329 181

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 marzo 2020 nel procedimento R 534/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata; e
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e l'opponente alle spese sostenute nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 maggio 2020 — France Agro/EUIPO — Chafay (Choumicha Saveurs)

(Causa T-311/20)

(2020/C 240/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: France Agro (Avignone, Francia) (rappresentante: C. de Haas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Choumicha Chafay (Casablanca, Marocco)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EU IPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo Choumicha Saveurs nei colori rosso, arancione, giallo, bordeaux, dorato e bianco — Marchio dell'Unione europea n. 13 866 553

Procedimento dinanzi all'EU IPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EU IPO del 9 marzo 2020 nel procedimento R 1621/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EU IPO alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — EnergieVerbund Dresden / Commissione

(Causa T-317/20)

(2020/C 240/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EnergieVerbund Dresden GmbH (Dresda, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, che dichiara la concentrazione «RWE/E.ON Assets» compatibile con il mercato interno, caso M.8871 (GU 2020, C 111, pag. 1);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-312/20, EVH/Commissione.

Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — eins energie in sachsen / Commissione**(Causa T-318/20)**

(2020/C 240/39)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, che dichiara la concentrazione «RWE/E.ON Assets» compatibile con il mercato comune, caso M.8871 (GU 2020, C 111, pag. 1);
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-312/20, EVH/Commissione.

Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — GGEW / Commissione**(Causa T-319/20)**

(2020/C 240/40)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (Bensheim, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, che dichiara la concentrazione «RWE/E.ON Assets» compatibile con il mercato comune, caso M.8871 (GU 2020, C 111, pag. 1);
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-312/20, EVH/Commissione.

Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Hell Energy Magyarország/EUIPO (HELL)**(Causa T-323/20)**

(2020/C 240/41)

*Lingua processuale: l'ungherese***Parti***Ricorrente:* Hell Energy Magyarország Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: Á. László e B. Mező, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea denominativo «HELL» — Domanda di registrazione n. 18002048*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 marzo 2020 nel procedimento R 1712/2019-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e ingiungere all'EUIPO di proseguire il procedimento di registrazione relativamente ai prodotti respinti.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 maggio 2020 — Group Nivelles/EUIPO — Easy Sanitary Solutions (Sifone per doccia)**(Causa T-327/20)**

(2020/C 240/42)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti***Ricorrente:* Group Nivelles (Gingelom, Belgio) (rappresentante: J.A.M. Jonkhout, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Easy Sanitary Solutions BV (Oldenzaal, Paesi Bassi)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del disegno o modello controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Disegno o modello controverso interessato:* Disegno o modello comunitario (Sifone per doccia) — Disegno o modello comunitario n. 107 834 — 0025*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 marzo 2020 nel procedimento R 2664/2017- 3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare nullo, correggendo la motivazione, il disegno o modello comunitario d'Easy Sanitary Solutions BV;
- condannare l'EU IPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — Electrodomesticos Taurus/EUIPO — Shenzhen Aukey E-Business (AICOOK)

(Causa T-328/20)

(2020/C 240/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Electrodomesticos Taurus, SL (Oliana, Spagna) (representante: E. Manresa Medina, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU IPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shenzhen Aukey E-Business Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EU IPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo AICOOK — Domanda di registrazione n. 17 174 236

Procedimento dinanzi all'EU IPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EU IPO del 23 marzo 2020 nel procedimento R 2212/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare dimostrato l'uso del marchio opposto relativamente ai «robot da cucina» della classe 7;
- respingere la registrazione del marchio n. 17 174 236 a causa della sua somiglianza con il marchio opposto;
- e, in subordine, in caso di rigetto delle conclusioni che precedono, statuire che l'uso del marchio opposto è dimostrato relativamente ai «robot da cucina» della classe 7; nonché

- ingiungere alla divisione di opposizione dell'EUIPO di decidere sull'opposizione B 3006619 (marchio dell'Unione europea n. 17 174 236 AICOOK), ritenendo dimostrato l'uso del marchio opposto relativamente ai «robot da cucina» della classe 7.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 maggio 2020 — Hypo Vorarlberg Bank / SRB

(Causa T-336/20)

(2020/C 240/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger e A. Brenneis, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 19 marzo 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante del Banco Cooperativo Español, S.A., della Hypo Vorarlberg Bank AG (già Vorarlberger Landes- und Hypothekbank AG) e della Portigon AG al Fondo di risoluzione unico per il 2016 (SRB/ES/2020/16) [«Decision of the Single Resolution Board of 19 March 2020 on the calculation of the 2016 ex-ante contributions due by Banco Cooperativo Español S.A., Hypo Vorarlberg Bank AG (formerly: Vorarl-berger Landes- und Hypothekbank AG), and Portigon AG to the Single Resolution Fund [SRB/ES/2020/16]»], compresi gli allegati, e comunque nella parte in cui detta decisione, con i relativi allegati, riguarda il contributo dovuto dalla ricorrente, e
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su quattro motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-479/19, Hypo Vorarlberg Bank/SRB ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2019, C 305, pag. 58.

Ricorso proposto il 2 giugno 2020 — Portigon/SRB

(Causa T-339/20)

(2020/C 240/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener, V. Jungkind e F. Geber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto, del 19 marzo 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2016 (SRB/ES/2020/16), nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente;
- sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, fino a quando non si sia deciso in via definitiva in merito ai ricorsi T-420/17, T-413/18 e T-481/19 ovvero questi ultimi siano conclusi in altro modo;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio ⁽²⁾ e del TFUE, per effetto dell'assoggettamento della ricorrente al regime dei contributi al Fondo.
 - Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione, in quanto il regolamento (UE) n. 806/2014 e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ non contemplerebbero un siffatto obbligo per gli enti soggetti a risoluzione. L'articolo 114 TFUE vieterebbe la riscossione dei contributi da enti come la ricorrente.
 - Il legislatore, in assenza di un collegamento con il mercato interno, non sarebbe stato legittimato a fondare l'obbligo di contribuzione sull'articolo 114 TFUE. L'armonizzazione a livello dell'Unione delle norme che disciplinano i contributi non agevolerebbe l'esercizio delle libertà fondamentali, né porrebbe rimedio alle sensibili distorsioni della concorrenza relative agli enti che si ritirerebbero dal mercato.
 - Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione, in quanto l'ente non sarebbe esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 sarebbe esclusa ed esso non inciderebbe sulla stabilità del sistema finanziario.
 - La ricorrente non realizzerebbe più nuove operazioni dal 2012 e si troverebbe in regime di risoluzione a seguito di una decisione della Commissione in materia di aiuti. Essa deterrebbe la maggior parte delle sue residue passività a titolo fiduciario per conto di un altro soggetto giuridico.
 - Il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione ⁽⁴⁾ violerebbe l'articolo 114 TFUE e l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE quale disciplina essenziale per il calcolo dei contributi (articolo 290 TFUE).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il metodo di calcolo non consentirebbe una motivazione completa del calcolo dei contributi.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 20 della Carta, in quanto, considerata la particolare situazione della ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio generale di uguaglianza. Inoltre, essa interferirebbe in maniera sproporzionata con la libertà d'impresa della ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto, in quanto l'efficacia retroattiva non sarebbe necessaria per la finalità perseguita dal regolamento (UE) n. 806/2014 e non sarebbe consentita, nel caso in esame, per una mera semplificazione amministrativa.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto il convenuto non avrebbe adeguatamente illustrato i fatti, non avrebbe ascoltato la ricorrente prima dell'adozione della propria decisione, né avrebbe motivato sufficientemente la decisione stessa.
6. Sesto motivo (dedotto in subordine), vertente sulla violazione dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, in quanto il convenuto, in sede di calcolo dell'importo dei contributi, avrebbe dovuto escludere le passività prive di rischio dalle passività rilevanti.

7. Settimo motivo (dedotto in subordine), vertente sulla violazione dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente calcolato gli importi a carico della ricorrente sulla base di una valutazione al lordo dei contratti sugli strumenti derivati.
8. Ottavo motivo (dedotto in subordine), vertente sulla violazione dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente considerato la ricorrente un ente in riorganizzazione.

- (¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
- (³) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).
- (⁴) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2020 — Antonakopoulos / Parlamento

(Causa T-590/18) (¹)

(2020/C 240/46)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2020 — ZD / Parlamento

(Causa T-591/18) (¹)

(2020/C 240/47)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2020 — ZE / Parlamento

(Causa T-603/18) (¹)

(2020/C 240/48)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 436 del 3.12.2018.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT